



*Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo*

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO

IL DIRETTORE REGIONALE

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", adottato ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 così come modificato dal Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 156 recante "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali" dal decreto Legislativo 26 marzo 2008, n. 62 recante "Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali" (di seguito "Codice dei Beni Culturali");

Visto il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59" e, successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" così come novellato dal Decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91 contenente il "Regolamento recante modifiche ai decreti presidenziali di riorganizzazione del Ministero e di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i Beni e le Attività culturali";

Visto il conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Abruzzo al Dott. Fabrizio Magani, comunicato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con nota n° 206 del 7 gennaio 2014;

Considerato che nel Comune di Corfinio (AQ), loc. Fonte S. Ippolito sugli immobili censiti in catasto terreni al Fg. 16 partt. 313, 587, 779, 780 sono stati rinvenuti resti di resti archeologici di strutture antiche afferenti ad una area sacra databile III secolo a.C.,

Vista la proposta di dichiarazione di tutela diretta ai sensi degli articoli 10, 13 e 91 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio formulata dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici per l'Abruzzo con nota n. 9437 del 23/12/2013;

Vista la nota n. 7198 del 04/10/2013 con la quale l'istituto competente ha comunicato l'avvio del procedimento di dichiarazione di tutela diretta ai destinatari del provvedimento finale ai sensi dell'articolo 14 comma 1 del sopracitato "Codice dei Beni Culturali";

Visto che i resti archeologici pertinenti alle strutture antiche ricadenti nel Fg. 16 partt. 313, 587, 779, 780 rivestono carattere particolarmente importante ai sensi del D.Lgs. n.° 42 del 22 gennaio 2004, per i motivi ampiamente illustrati nell'allegata relazione;

Considerata la necessità di salvaguardare le valenze archeologiche insistenti in catasto terreni del comune di Corfinio (AQ) loc. Fonte S.Ippolito al Fg. 16 partt. 313, 587, 779, 780, come individuati nella planimetria allegata, e del contesto ambientale nel quale sono collocati, i beni rinvenuti;

Vista la documentazione agli atti;

Visti gli articoli 10, 13 e 91, del D.Lgs. n.° 42 del 22 gennaio 2004;



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO

DECRETA

i resti archeologici (strutture), individuati nell'allegata planimetria catastale, censiti in catasto del comune di Corfinio (AQ) loc. Fonte S Ippolito al Fg. 16 partt. 313, 587, 779, 780, per i motivi ampiamente illustrati nell'allegata relazione, sono dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi del D.Lgs. n.° 42 del 22 gennaio 2004, e sono pertanto, sottoposti alle disposizioni di tutela innanzi riportate.

Sono altresì sottoposti alle stesse disposizioni di tutela diretta gli immobili (terreni) censiti in catasto del comune di Corfinio (AQ) al Fg. 16 partt. 313, 587, 779, 780.

Per gli immobili terreni oggetto del presente decreto censiti al catasto del comune di Corfinio (AQ) al Fg. 16 partt. 313, 587, 779, 780 è vietata qualsivoglia attività di carattere urbanistico ed agricolo.

- Non sono consentite piantumazioni di alto fusto;
- Per interventi di regimentazione delle acque (canalizzazioni e quant'altro) o sistemazioni idraulico forestali ove necessario, dovrà essere acquisito il preventivo parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo,
- Quallsivoglia intervento di carattere tecnologico anche manutentivo della rete idrica, rete gas, rete elettrica è quant'altro concerne impianti di carattere tecnologico dovrà essere acquisito il preventivo parere della Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo.

L'allegata planimetria catastale, l'unito elenco dei proprietari con i relativi dati anagrafici e catastali e l'unita relazione, sono parti integranti del presente decreto, che sarà notificato in via amministrativa, agli interessati, così come individuati nelle apposite relate di notifica, ed al comune di Corfinio (AQ).

A cura del Soprintendente per i Beni Archeologici dell'Abruzzo, il presente provvedimento verrà trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari ed avrà efficacia anche nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore e/o detentore a qualsiasi titolo, previo frazionamento qualora necessario e successivo decreto o atto di corrispondenza (a spese dell'Amministrazione) delle particelle interessate solo in parte dal presente decreto.

Avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi dell'articolo 16 del sopracitato "Codice dei Beni Culturali", ricorso amministrativo al Ministero per i Beni e delle Attività Culturali e del Turismo entro 30 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Avverso il presente decreto è inoltre ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo secondo le modalità di al D.Lgs 104/2010, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

L'Aquila, 15 GEN. 2014
D.D.R. n. 7/2014



